



Stranieri e diritto alle prestazioni sociali

A cosa hanno diritto i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia con un permesso valido per svolgere attività lavorativa?




Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli (la domanda va presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio di ogni anno)



Indennità di maternità di base (la domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dal parto)



Carta acquisti (la domanda va presentata alle Poste)



Dal 25 dicembre 2013 è diventata "legge" anche per lo Stato Italiano la direttiva comunitaria 2011/98 che garantisce a tutti i cittadini non comunitari le medesime prestazioni assistenziali che vengono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita.



Se sei titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare (permesso per lavoro, per attesa occupazione, per famiglia, per protezione umanitaria ecc.), hai diritto a queste prestazioni ANCHE SE NON hai il permesso di soggiorno per LUNGOSOGGIORNANTI (ex carta di soggiorno).



Per far valere questo diritto DEVI recarti al Comune di residenza o alle Poste e presentare la domanda verificando di rientrare nei limiti di reddito richiesti.



Se l'addetto allo sportello si rifiuta di ritirare la domanda occorre spedirla a mezzo raccomandata per non far scadere i termini.



Successivamente, se la tua domanda viene rifiutata o non ricevi risposta, puoi rivolgerti al servizio antidiscriminazione dell'ASGI più vicino. Trovi qui sotto gli indirizzi e i contatti.